

eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia»;

Vista l'ulteriore ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1017 del 3 agosto 2023 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide (PG) e nella frazione di Sant'Orfeto e nella parte centro-nord del Comune di Perugia e nella parte ovest del Comune di Gubbio»;

Visto l'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 9 maggio 2024, con la quale il presidente della Regione Umbria - commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera *a)*, del comma 2 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato

decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 28 maggio 2024 contenente la relazione di cui al richiamato articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, è integrato di euro 2.160.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: TAJANI

24A03283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2024.

Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 78 a 85 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante disposizioni in materia di imposta sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, il comma 80 del citato art. 1, il quale prevede che, con apposito decreto dirigenziale, è stabilito, per le diverse attività, il coefficiente di maggiorazione da applicare ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sostitutiva dell'impo-

sta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;


Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 2, 23 e 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in parti-



colare, gli articoli 4 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Approvazione dei coefficienti di maggiorazione

1. Sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 4, da utilizzare per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 1, commi da 78 a 80 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d'imposta, una delle cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all'allegato n. 1;

b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all'allegato n. 2;

c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all'allegato n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2024

Il direttore generale delle finanze: SPALLETTA

AVVERTENZA:

Gli allegati al presente decreto sono pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze all'indirizzo www.finanze.gov.it

24A03346

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 18 giugno 2024.

Giubileo 2025 - Intervento 159.p - «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Realizzazione centro polivalente Rino di Vito». Definitiva approvazione del progetto definitivo in variante urbanistica puntuale al piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» recupero urbanistico quale «Servizi pubblici», adottata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, con ordinanza commissariale n. 20/2024, prot. RM/2708, del 23 maggio 2024. (Ordinanza n. 23).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Premesso che:

con ordinanza commissariale n. 20/2024, prot. RM/2708, del 23 maggio 2024, il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha disposto l'adozione della variante urbanistica al Piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola-Selva Nera» zone «O» recupero urbanistico quale «Servizi pubblici», ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 relativa al progetto definitivo dell'intervento «Lavori di nuova realizzazione, tramite demolizione e ricostruzione del Centro polivalente Rino Di Vito, sito in Roma, largo Codogno n. 2 - Municipio Roma XIV»;

detta variante al Piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola-Selva Nera» è corredata dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

elaborato 1 Relazione tecnica urbanistica;

elaborato 2 Stralcio catastale - Estratto di mappa catastale foglio 181 - sezione D scala 1:2.000;

elaborato 3 Stralcio P.R.G. vigente - Elaborati prescrittivi «Sistemi e regole» e «Rete ecologica» foglio 09 scala 1:10.000;

